



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FOGGIA**

**AREA II - SERVIZI GENERALI E GESTIONE DELLE RISORSE
SERVIZIO VII – GESTIONE FINANZIARIA**

A CURA DI: UFFICIO DIRITTO ANNUALE

 **0881797242 (Sig.ra Francesca Chionchio) – INFO diritto.annuale@fg.camcom.it**

Indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@fg.legalmail.camcom.it -  **0881797314**

GUIDA AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2014

1 Cos'è il diritto annuale

Il diritto annuale è un tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle Imprese e – dal 2011 – nel REA, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993, per ultimo modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010). Se l'impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all'estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

2 Imprese tenute al pagamento

L'art. 3 del regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 (D.M. 11/05/2001 n. 359, pubblicato sulla G.U. 02/10/2001 n. 229), prevede che:

- sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento;
- l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno;
- nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è introitato dalla camera di commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

Sono altresì tenuti al pagamento:

- le società tra avvocati iscritte nella sezione speciale (in attuazione della direttiva 98/5/CE), di cui al comma 2 dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 96 del 02/02/2001;
- i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

3 Imprese non tenute al pagamento

L'art. 4 del regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 (D.M. 11/05/2001 n.359 pubblicato sulla G.U. 02/10/2001 n. 229), prevede la cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale nei confronti dei seguenti soggetti:

- Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa;
- Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione di attività;
- Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa

domanda di cancellazione al registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale;

- d) Le società cooperative, nel caso di cui all'art. 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'autorità governativa;
- e) I soggetti iscritti al REA cessano di essere obbligati al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo alla cessazione dell'attività, a condizione che la relativa denuncia di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione attività.

4 Misura del diritto 2014 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese e nel REA

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0201237 del 05/12/2013, ha stabilito gli importi del diritto annuale 2014, confermando gli stessi importi del 2013, a carico delle imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, come stabilito dall'art. 18 della Legge n. 580 del 29/12/1993.

MISURA DEL DIRITTO 2014 DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE AL 1° GENNAIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E NEL REA		SEDE	UNITA' LOCALE
1	IMPRESSE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali)	€ 88,00	€ 17,60 ⁽¹⁾
2	SOGGETTI ISCRITTI AL REA - REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (enti morali, associazioni, comitati, fondazioni)	€ 30,00	---
3	IMPRESSE CON RAGIONE DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	€ 100,00	€ 20,00
4	IMPRESSE CON RAGIONE DI SOCIETA' SEMPLICE NON AGRICOLA	€ 200,00	€ 40,00
5	SOCIETA' TRA AVVOCATI E COMUNQUE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE, DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 02/02/2001, N. 96	€ 200,00	€ 40,00
6	UNITA' LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE ALL'ESTERO	---	€ 110,00
7	IMPRESSE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	€ 200,00	€ 40,00
8	TUTTE LE RIMANENTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000)	da calcolare	da calcolare
⁽¹⁾ Importo da arrotondare.			

UNITA' LOCALI - L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza.

Gli importi del diritto non sono frazionabili in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2, D.M. 359/01).

La Camera di Commercio di Foggia non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

5 Misura del diritto 2014 commisurato al fatturato complessivo dell'esercizio 2012

- ⇒ Società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000

L'importo del diritto commisurato al fatturato (*) complessivo dell'esercizio 2013 è calcolato secondo le misure fisse e le aliquote determinate con D.M. 22-12-2009, art. 3, in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 580/1993, modificato dall'art. 17 della Legge n. 488/1999, nella misura riportata nella sottostante tabella:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE	IMPORTO DOVUTO PER LA SEDE
da € 0	fino a € 100.000	Misura fissa	€ 200,00
oltre € 100.000	fino a € 250.000	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 100.000
oltre € 250.000	fino a € 500.000	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente € 250.000
oltre € 500.000	fino a € 1.000.000	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente € 500.000
oltre € 1.000.000	fino a € 10.000.000	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente € 1.000.000
oltre € 10.000.000	fino a € 35.000.000	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente € 10.000.000
oltre € 35.000.000	fino a € 50.000.000	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente € 35.000.000
oltre € 50.000.000		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente € 50.000.000 fino a un massimo di € 40.000,00

(*) La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, consultabile sul sito della Camera di Commercio oppure all'indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/phprHMe31.pdf

riporta i nuovi criteri per l'individuazione della corretta base imponibile da considerare ai fini del calcolo del dovuto, alla luce delle modifiche della normativa IRAP introdotte dalla legge finanziaria 2008.

Soggetti	Modello IRAP 2013
1. Società di capitali: Imprese industriali e commerciali	Quadro IC – Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5
2. Società di capitali: Banche ed altri soggetti finanziari	Quadro IC – Sezione II: Rigo IC15+Rigo IC18
3. Società di capitali la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società diverse da quelle creditizie o finanziarie (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IC – Sezione I: Rigo IC1+Rigo IC5+Rigo IC15 della Sezione II
4. Imprese di assicurazione	Quadro IC – Sezione III (al fine del calcolo del fatturato devono far riferimento alla somma dei premi e altri proventi tecnici e precisamente devono far riferimento alla somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico, come da Regolamento Isvap 4 aprile 2008, n. 22)
5. Persone fisiche (Imprese art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IQ – Sezione I: Rigo IQ1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
6. Persone fisiche (Imprese art. 5, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IQ – Sezione II: Rigo IQ13+ Rigo IQ17
7. Persone fisiche (Imprese in regime forfetario)	Quadro IQ – Sezione III: Rigo IQ41
8. Società di persone: Società commerciali art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997	Quadro IP – Sezione I: Rigo IP1 depurato dell'eventuale adeguamento agli studi di settore
9. Società di persone: Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997	Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+Rigo IP17
10. Società di persone la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997)	Quadro IP – Sezione II: Rigo IP13+Rigo IP17+Rigo IP18
11. Società di persone in regime forfetario	Quadro IP – Sezione III: Rigo IP47
12. Società di persone esercenti attività agricola	Quadro IP – Sezione IV: Rigo IP52

6 Modalità e termini di pagamento

IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO – da effettuare in unica soluzione - coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (**16 giugno 2013**), oppure entro il diverso termine stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 07/12/2001 n. 435).

Il versamento del diritto annuale può essere effettuato entro il 30° giorno successivo al termine ordinario sopraindicato maggiorando il diritto dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione (Circolare del M.A.P. n. 35872005).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali per via telematica (articolo 37, comma 49 del D.L. n. 223/06) con le modalità riportate sul sito dell' Agenzia delle Entrate (voce versamenti F24 on-line). Le nuove imprese, non ancora titolari di un conto corrente bancario o impossibilitate ad accedervi, potranno continuare ad effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali o degli Istituti di credito.

**CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE TELEMATICA DEL MOD. F24
(da riportare nella "SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI"):**

Codice da indicare nello spazio riservato a "CODICE ENTE / CODICE COMUNE": FG

Codice da indicare nello spazio riservato a "CODICE TRIBUTO": 3850

Anno di riferimento: 2014

Importi a debito versati: scrivere l'importo da pagare

ARROTONDAMENTO - Dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), l'importo da versare deve essere arrotondato all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio. L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – Il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro trenta giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della sanzione minima) dalla scadenza del versamento.

Da segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 2417 del 30/12/2008, ha precisato che la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185 non modifica, per quanto attiene il diritto annuale, le misure stabilite dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005, per ultimo modificato con deliberazione n. 12/2008.

Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli interessi moratori, commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in cui viene eseguito.

L'importo degli interessi si determina come segue:

ammontare diritto annuale x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500

Dal primo gennaio 2014 il nuovo tasso di interesse legale è dell' 1 %.

A differenza del pagamento del diritto annuale, però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003).

Se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza, l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- a) tributo 3850 – diritto annuale;
- b) tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500);
- c) tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

Se la regolarizzazione, invece, avviene successivamente e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- a) tributo 3850 – diritto annuale;
- b) tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
- c) tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

SANZIONI - Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà comminata una sanzione amministrativa secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005, n. 54 (G.U. n. 90 del 19/04/2005), nonché dal regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con Delibera Consiliare n. 18 del 17/10/2005, per ultimo modificato con provvedimento n. 12 del 27/10/2008.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria al rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, della Legge 27/12/1997, n. 449).

Si avverte che sul sito della Camera di Commercio di Foggia sono disponibili, in video e in stampa, tabelle per il calcolo semplificato del diritto annuale, completo di eventuali interessi e sanzioni.

7 Misura del diritto 2014 dovuto dalle imprese iscritte in corso d'anno

L'importo del diritto dovuto per l'anno 2014 dalle imprese iscritte o annotate in corso d'anno nel Registro delle Imprese e nel REA è dovuto nella misura di seguito riportata:

MISURA DEL DIRITTO ANNUALE 2014 DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE IN CORSO D'ANNO	SEDE	UNITA' LOCALE
--	-------------	----------------------

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0201237 del 05/12/2013			
1	NUOVE IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE (Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali)	€ 88,00	€ 17,60 ⁽¹⁾
2	NUOVI SOGGETTI ISCRITTI AL REA – REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE (enti morali, associazioni, comitati, fondazioni)	€ 30,00	---
3	NUOVE UNITA' LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE CON SEDE ALL'ESTERO	---	€ 110,00
4	NUOVE IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	€ 100,00	€ 20,00
5	NUOVE IMPRESE CON RAGIONE DI SOCIETA' SEMPLICE NON AGRICOLA	€ 200,00	€ 40,00
6	NUOVE SOCIETA' TRA AVVOCATI E COMUNQUE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE, DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 16 DEL DECRETO LEGISLATIVO 02/02/2001, N. 96	€ 200,00	€ 40,00
7	NUOVE IMPRESE INDIVIDUALI ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA	€ 200,00	€ 40,00
8	TUTTE LE ALTRE NUOVE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla Legge 267/2000)	€ 200,00	€ 40,00

⁽¹⁾ In caso di apertura di nuove unità locali di imprese iscritte nella sezione speciale va eseguito un unico arrotondamento finale. Si rammenta, infatti, che l'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale. Pertanto, in caso di contestuale apertura di più unità locali, è necessario - dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi (mantenendo cinque cifre decimali) - **eseguire un unico arrotondamento finale** all'unità di euro, secondo quanto previsto dalla nota n. 19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno (art. 3, comma 2, D.M. 359/01).

Come si paga – L'invio di pratiche telematiche, dal 1° aprile 2010 obbligatorio anche per le imprese individuali, determinerà l'addebito in conto dell'importo dovuto per diritto annuale. In caso di presentazione agli sportelli di pratiche di iscrizione/denuncia su supporto informatico (floppy disk), l'avvenuto pagamento del diritto annuale sarà dimostrato dalla copia scansionata dell'attestato di versamento su c/c postale n. 11615713 o mod. F24.

Le nuove imprese che, per qualsiasi motivo, al momento della presentazione della domanda di iscrizione non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale, sono comunque tenute ad effettuare il versamento mediante F24 entro 30 giorni dall'invio della pratica telematica. In mancanza possono sanare la violazione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso (art. 6 del Decreto n. 54 del 27/01/2005).

Le nuove imprese non ancora titolari di un conto corrente bancario o impossibilitate ad accedervi potranno effettuare i versamenti con mod. F24 cartaceo.

Si avverte che sul sito della Camera di Commercio di Foggia sono disponibili, in video e in stampa, tabelle per il calcolo semplificato del diritto annuale, completo di eventuali interessi e sanzioni.

8 Notizie in breve

- a) Arrotondamento
- b) Camere che hanno chiesto la maggiorazione del diritto annuale
- c) Compensazioni
- d) Controversie
- e) Decesso del titolare di impresa individuale
- f) Direttiva CEE n. 335/1969
- g) Eventi eccezionali
- h) Fusione societaria
- i) Indirizzo alternativo

- j) Inibizione della certificazione
- k) Prescrizione
- l) Ravvedimento operoso
- m) Regolarizzazione diritto annuale dell'anno precedente
- n) Rimborso diritto annuale
- o) Scadenza dei termini per le persone giuridiche (precisazioni)
- p) Studi di settore – Proroga del termini di pagamento del diritto annuale 1997-1999-2010
- q) Tabelle di calcolo inerenti il diritto annuale 2012-2013
- r) Tasso legale
- s) Trasferimento di sede
- t) Trasformazione di natura giuridica
- u) Unità locale sede della liquidazione
- v) Unità locali conferite ad altri soggetti

a) ARROTONDAMENTO - Dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi, per la sede e le unità locali (mantenendo cinque decimali), gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro, alla luce del criterio indicato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21/12/2001 e delle precisazioni contenute dalla circolare n. 19230/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, consultabile sul sito della Camera di Commercio.

L'unica eccezione è rappresentata dalla maggiorazione dello 0,40%, dovuta se il diritto viene versato entro i trenta giorni successivi alla scadenza; in questo caso non si procede ad alcun arrotondamento e si versano anche gli eventuali decimali.

Si precisa che qualora l'importo contenga più di due cifre decimali occorre prima esprimerlo al centesimo di euro e poi procedere all'arrotondamento all'unità di euro. L'arrotondamento al centesimo di euro si configura, pertanto, come passaggio intermedio obbligatorio, prima di procedere all'arrotondamento all'unità di euro. L'arrotondamento al centesimo è effettuato con metodo matematico in base al terzo decimale (se il terzo decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento al centesimo per difetto; se il terzo decimale è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Nei calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali. In presenza di un numero di decimali superiore a cinque, l'arrotondamento al 5° decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al 6° decimale (se il 6° decimale è minore o uguale a 4 si procede all'arrotondamento per difetto; se è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso). Il diritto base della sede legale si determina mantenendo cinque decimali. Sull'importo determinato per la sede, mantenendo i cinque decimali, deve essere calcolato l'importo eventualmente dovuto per ciascuna unità locale, con cinque decimali, che dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità locali dell'impresa nell'ambito della stessa provincia.

L'eventuale maggiorazione deliberata da altre Camere di Commercio (confrontare la scheda impresa che sarà allegata alla presente solo se l'impresa in indirizzo ha Unità Locali/Sedi secondarie) dovrà essere calcolata sull'importo complessivamente dovuto per tutte le unità locali ubicate nella medesima provincia, diversa da quella della sede legale, espresso con cinque decimali. Pertanto, i criteri suesposti si basano su un unico arrotondamento finale, mentre nella sequenza di operazioni dovranno essere mantenuti cinque decimali. In definitiva l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio è espresso in unità di euro.

b) CAMERE CHE HANNO CHIESTO LA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE – L'elenco delle Camere di Commercio che nei vari anni hanno chiesto la maggiorazione del diritto annuale è consultabile all'indirizzo <http://www.cameradicommercio.it/dirittoannuale/normativa.htm>

La Camera di Commercio di Foggia **non applica** le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993.

c) COMPENSAZIONI - Il contribuente che versi il diritto ad una Camera di Commercio diversa da quella competente può, previa opportuna comunicazione alle Camere interessate, procedere autonomamente alla compensazione mediante utilizzo del modello F24.

d) CONTROVERSIE - Avverso il pagamento del diritto annuale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio (art. 12, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448), in bollo per atti giudiziari. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (D.Lgs. 31/12/1992, n. 546).

e) DECESSO DEL TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE – In caso di decesso del titolare di una impresa individuale, l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento del diritto corrisponde all'anno di decesso del titolare. L'obbligazione tributaria del deceduto, comprensiva di interessi, si trasmette agli eredi, salvo *rinuncia dell'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario* (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3520 del 24/07/2001). L'obbligazione al pagamento della sanzione, invece, non si trasmette agli eredi (art. 8 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472).

La *rinuncia dell'eredità o accettazione della stessa con il beneficio dell'inventario* deve farsi necessariamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

f) DIRETTIVA CEE N. 335/1969 - Per quanto attiene la Direttiva CEE n. 335 del 17/07/1969, inerente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, occorre segnalare che eventuali richieste di rimborso avanzate all'ente camerale sulla base della sentenza n. 142 del 21/09/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia non possono che essere rigettate per gli effetti di successive sentenze, di cui si ritiene di seguito elencare le più recenti:

- sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n. 74/1/07 del 17/3/2007;
- sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 131 del 25/5/2007 e n. 121 dell'11/11/2008;

ed alla luce della sentenza 11/06/1996 (causa 2/94) della Corte di Giustizia CE, con le quali si conferma ulteriormente che il diritto annuale – che la legge pone a carico degli iscritti nel Registro delle Imprese – non è in alcun modo assimilabile alle forme di imposizione vietate dall'art. 10, lett. C, della direttiva medesima.

g) Eventi eccezionali - Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale (alluvioni, terremoti, altre calamità naturali) si applicano anche al diritto annuale.

h) FUSIONE SOCIETARIA - In caso di fusione societaria – sia in senso stretto che per incorporazione - l'effetto dell'estinzione per le società fuse o incorporate decorre dalla data dell'avvenuta trascrizione dell'atto di fusione della società incorporante o dalla data di nuova costituzione nel Registro delle Imprese della nuova società. Ne deriva che nell'anno di fusione le società estinte sono tenute al versamento del diritto entro quello che sarebbe stato il termine per il versamento, considerando anche le quote relative ad eventuali unità locali conferite. Il diritto della impresa incorporata, quindi, non è dovuto dall'impresa incorporante o da quella nuova risultante dalla fusione (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 509921 del 05-08-2002).

i) INDIRIZZO ALTERNATIVO - Nel caso in cui l'impresa desiderasse ricevere le notizie inerenti i versamenti del diritto annuale ad un indirizzo diverso da quello di regola utilizzato (ovvero quello della sede, oppure della prima unità locale se la sede è fuori provincia), può presentare richiesta di indirizzo alternativo. Tale richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, ha valore esclusivamente per l'invio delle notizie inerenti i versamenti del diritto annuale (e non per tutto il resto della corrispondenza da parte della Camera) e rimane valida - anche nel caso di trasferimento di sede - fino a successiva richiesta da parte dell'impresa.

j) INIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE - Il pagamento del diritto annuale è condizione necessaria – dal 1° gennaio dell'anno successivo – al rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese (art. 24, comma 35, della Legge 27/12/1997, n. 449).

k) PRESCRIZIONE – Premesso che in via generale il termine ordinario di prescrizione che vale per ogni diritto per il quale non sia previsto un termine diverso è di 10 anni, si osserva che al diritto annuale, dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, il termine di prescrizione che si applica è di 10 anni, come stabilito dall'art. 2946 del Codice Civile e confermato dalla Circolare MICA del 03/10/1990.

Si precisa che il diritto annuale ha natura tributaria, sebbene non si tratti di "tributo locale". Ne consegue che la prescrizione quinquennale trova applicazione unicamente nei confronti delle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla prestazione, suscettibile di adempimento, scaturente da un rapporto obbligatorio avente un titolo unico. Mentre il diritto annuale è una prestazione tributaria avente carattere periodico e non remunerativo, diversa anno per anno (Cass. Civ. Sez. Unite 24/06/2005 n. 13549).

L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione (Art. 19 del regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Foggia con Delibera Consiliare n. 18 del 17/10/2005, per ultimo modificato dalla deliberazione n. 12 del 27 ottobre 2008).

l) RAVVEDIMENTO OPEROSO - Con Circolare n. 3567/2003 la Direzione generale del Ministero delle Attività Produttive ha precisato, in ciò confortata da un parere espresso dall'Ufficio legislativo, che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale può avvalersi dei benefici di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro trenta giorni (un ottavo della sanzione minima) o entro un anno (un quinto della sanzione minima) dalla scadenza del versamento. Alla sanzione occorre, altresì, aggiungere gli interessi moratori, commisurandoli al tributo camerale non versato, al tasso legale annuo, con maturazione giornaliera dal giorno di scadenza al giorno in cui viene eseguito.

Da segnalare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 2417 del 30/12/2008, ha precisato che la modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185 non modifica, per quanto attiene il diritto annuale, le misure stabilite dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005, per ultimo modificato con deliberazione n. 12/2008.

L'importo degli interessi si determina come segue:

$$\text{ammontare diritto annuale} \times \text{tasso legale annuo} \times \text{numero di giorni} / 36.500$$

Dal primo gennaio 2014 il nuovo tasso di interesse legale è dell' 1 %

A differenza del pagamento del diritto annuale, però, il pagamento della sanzione (codice 3852) e quello degli interessi moratori (codice 3851) non sono compensabili con eventuali crediti vantati per altri versamenti e devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 115/E del 23/05/2003).

Se la regolarizzazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza, l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- tributo 3850 – diritto annuale;
- tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500);
- tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

Se la regolarizzazione, invece, avviene successivamente e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza, è possibile l'applicazione del ravvedimento operoso effettuando con il mod. F24 i seguenti versamenti:

- tributo 3850 – diritto annuale;
- tributo 3851 - interessi moratori (ammontare tributo 3850 x tasso legale annuo x numero di giorni / 36.500)
- tributo 3852 - sanzione ridotta pari a un quinto del minimo (si identifica il minimo con il 30% del tributo 3850).

Si avverte che sul sito della Camera di Commercio di Foggia sono disponibili, in video e in stampa, tabelle per il calcolo semplificato del diritto annuale, completo di eventuali interessi e sanzioni.

m) REGOLARIZZAZIONE DIRITTO ANNUALE DEGLI ANNI PRECEDENTI - Le imprese che non avessero ancora versato il diritto riferito agli anni 2011-2012 dovranno prestare particolare attenzione agli importi e alle modalità di versamento, che hanno subito numerose modifiche nel corso degli anni. Per eventuali chiarimenti al riguardo è possibile contattare l'Ufficio Diritto Annuale al numero telefonico 0881797242. Tali informazioni potranno essere richieste anche a mezzo fax (0881797314) o posta elettronica (diritto.annuale@fg.camcom.it).

n) RIMBORSO DIRITTO ANNUALE - Previa verifica della situazione dei versamenti effettuati dall'impresa presso l'Ufficio Diritto Annuale, i soggetti che hanno versato:

- il diritto annuale più volte per lo stesso anno;
- un diritto annuale superiore al dovuto;
- un diritto annuale non dovuto;
- il diritto annuale a una Camera di Commercio diversa da quella di competenza,

possono effettuare – entro 24 mesi dalla data di pagamento, a pena di decadenza (art. 10 del D.M. 11-05-2001, n. 359 - la compensazione dei versamenti a credito con quelli a debito mediante modello F24. Sono compensabili i versamenti relativi sia allo stesso diritto annuale che ad altri tributi.

Nel caso non fosse possibile effettuare la compensazione con il mod. F24, il diritto può essere rimborsato su richiesta presentata su apposito modulo in carta libera e firmato dal titolare o legale rappresentante dalla società, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Alla domanda di rimborso deve essere allegato una fotocopia del documento di riconoscimento e l'originale del bollettino pagato (o della quietanza della società del servizio di riscossione), che resterà alla Camera; nei casi di pagamento doppio, deve essere presentato per visione anche l'originale dell'altro bollettino.

Anche in questo caso la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento (art. 10 del D.M. 11-05-2001, n. 359).

E' opportuno segnalare, come sancito dalla determinazione camerale n. 114/2003, che la concessione del rimborso di somme indebitamente riscosse è subordinata alla regolarizzazione contabile di eventuali crediti inerenti precedenti o successive annualità.

Il rimborso degli importi erroneamente versati viene normalmente disposto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda o dell'accertamento del diritto al rimborso.

o) SCADENZA DEI TERMINI PER LE PERSONE GIURIDICHE (PRECISAZIONI) – Le persone giuridiche che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (sia con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo"), sono tenute al versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo la chiusura dell'esercizio (art. 17 comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni).

Le persone giuridiche che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l'anno solare che non coincidente, c.d. "esercizi a cavallo"), devono effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

I soggetti giuridici che non approvano il bilancio nei termini stabiliti, effettuano il versamento del diritto entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio.

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza, i soggetti obbligati possono effettuare il pagamento della somma maggiorata dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza effettuare arrotondamento oppure possono avvalersi del ravvedimento operoso che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Riferimenti normativi:

- Art. 17 del D.P.R. 07/12/2001, N. 435 (Pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2001)
- Circolare n. 553291 del 4 giugno 2003.

p) STUDI DI SETTORE – PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 1997-1999-2010-2011-2012-2013

- Decreto 14-06-2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 9 luglio 2007 (senza alcuna maggiorazione) e al 08 agosto 2007 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore";
- Decreto 04-06-2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 6 luglio 2009 (senza alcuna maggiorazione) e al 05 agosto 2009 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore" (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0055600 del 16/06/2009);
- Decreto 10-06-2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 06-07-2010 (senza alcuna maggiorazione) e al 05-08-2010 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di

settore" (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77133 del 26/06/2010):

- Decreto 12-05-2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 06-07-2010 (senza alcuna maggiorazione) e al 05-08-2010 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dalle imprese individuali e da tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0103161 del 30-05-2011);
- Decreto 06-06-2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla G.U. n. 135 del 12/06/2012) - Proroga al 09-07-2012 (senza alcuna maggiorazione) e al 20-08-2012 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dalle imprese individuali e da tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.
- Decreto 13-06-2013 del Presidente del Consiglio dei Ministri (pubblicato sulla G.U. n. 139 del 15-06-2013) – Proroga all' 08-07-2013 (senza alcuna maggiorazione) e al 20-08-2013 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dalle imprese individuali e da tutti i soggetti diversi dalle imprese individuali che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore.

q) TABELLE DI CALCOLO INERENTI IL DIRITTO ANNUALE

Sul sito della Camera di Commercio di Foggia sono disponibili, in video e in stampa, tabelle per il calcolo semplificato del diritto annuale 2012-2013, completo di eventuali interessi e sanzioni.

r) TASSO LEGALE (ART. 1284 CODICE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

DAL	AL	INTERESSE LEGALE	DISPOSIZIONE NORMATIVA
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004	31.12.2007	2,5%	D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008	31.12.2009	3%	D.M. 12/12/2007 (G.U. 15/12/2007)
01.01.2010	31.12.2010	1%	D.M. 04/12/2009 (G.U. 15/12/2009)
01.01.2011	31.12.2011	1,5%	D.M. 07/12/2010 (G.U. 15/12/2010)
01.01.2012	31.12.2013	2,50%	D.M. 12/12/2011 (G.U. 15/12/2011)
01.01.2014		1%	D.M. 12/12/2013 (G.U. 13/12/2013)

s) TRASFERIMENTO DI SEDE - L'impresa individuale o la società che trasferisce la sede in altra provincia è tenuta ad effettuare il pagamento del diritto annuale solo a favore della Camera nella cui circoscrizione aveva sede al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Se il diritto viene erroneamente versato alla Camera di Commercio non competente territorialmente si è comunque tenuti a compilare un nuovo mod. F24, compensando l'importo erroneamente versato a favore della Camera non competente con quello dovuto alla Camera di competenza.

Le imprese individuali devono porre particolare attenzione nella compilazione dei modelli con cui denunciano la cessazione dell'attività in una provincia e l'inizio attività in altra provincia. E' opportuno denunciare al Registro delle Imprese delle due Camere di Commercio interessate l'evento di cessazione attività/inizio attività con la stessa data onde evitare di essere tenuti a pagare un doppio diritto annuale (l'uno alla Camera di provenienza e l'altro a quella di destinazione).

t) TRASFORMAZIONE DI NATURA GIURIDICA – La trasformazione di natura giuridica delle imprese avvenuta in corso d'anno sono ininfluenti ai fini della determinazione del diritto annuale in quanto si fa riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio (Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3020 del 24/07/2001).

u) UNITÀ LOCALE SEDE DELLA LIQUIDAZIONE – Il diritto annuale per l'unità locale sede della liquidazione è dovuto.

v) UNITÀ LOCALI CONFERITE AD ALTRI SOGGETTI - In caso di conferimento di unità locali ad altri soggetti, nelle province ove sono ubicate le unità locali si deve provvedere ad una registrazione nel REA della nuova titolarità delle

unità locali. Detta registrazione non rappresenta una nuova iscrizione e pertanto la stessa non sarà soggetta al versamento del diritto annuale (Rif.: nota n. 509921/2002 del Ministero delle attività produttive; nota n. 295287/1994 del Ministero dell'industria).

9 Riferimenti normativi

- Legge 29/12/93, n. 580 - Riordinamento del sistema camerale;
- DPR 581/1995: Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;
- Circolare MICA n. 3223/C del 03/10/90 - Termine di prescrizione del diritto annuale;
- Art. 24 comma 35 Legge 449/97 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (inibizione della certificazione);
- Art. 17 della Legge finanziaria 23/12/1999 n. 488 che ha modificato l'art. 18 della Legge 580/93;
- DPR 435/2001- Razionalizzazione dei termini di versamento (scadenze pagamento diritto annuale e 0,40%);
- Risoluzione Agenzia Entrate 46E del 10/04/2001 - Istituzione codice tributo per il versamento del diritto annuale;
- D.M 23/04/2001 (G.U. 126 del 01/06/2001) - Determinazione per l'anno 2001 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- D.M 11/5/2001 n. 359 (G.U. 229 del 02/10/2001) - Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23/12/99 n. 488 in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Circolare MAP 3513/C del 22/05/2001 e circolare MAP 3515/C del 04/06/2001 - Precisazioni esazioni diritto annuale 2001;
- Circolare MAP 3519/C del 03/07/2001 - Differimento termine del versamento diritto annuale 2001 al 31/10/2001;
- Circolare MAP 3520/C del 24/07/2001 - Applicazione diritto annuale 2001, ulteriori indicazioni;
- Circolare MAP 3539/C del 28/12/2001 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono al 01/01/2002;
- D.M. 17/5/2002 (G.U. 149 del 27/06/2002) - Determinazione per l'anno 2002 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP 3546 del 07/06/2002 - Criteri di arrotondamento diritto annuale 2002 all'unità di euro;
- Nota MAP n. 509921 del 05/08/2002 e nota MICA 295287 del 18/01/94 - Diritto annuale nei casi di fusione per incorporazione e conferimento;
- Circolare MAP 3554/C del 04/12/2002 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono dal 01/01/2003;
- Legge finanziaria n. 289 del 12/12/2002, art. 13 - Definizione dei tributi locali;
- D.L. 24/12/2002 n. 282 - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21/2/2003, n. 27 art. 5-quater - definizione del diritto annuale (Condono ed estensione sanzioni tributarie al diritto annuale);
- D. Lgs. 18/12/1997 n. 472 - Sanzioni tributarie;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 115E del 23/05/2003 - Istituzione di ulteriori codici tributo per versamento interessi, sanzioni e condono;
- Lettera Circolare MAP 553291 del 04/06/2003 - Chiarimenti in merito alla scadenza dei termini del diritto annuale per le società con esercizio comprendente periodi di 2 anni solari diversi;
- D.M. 23 maggio 2003 (G.U. n. 130 del 07/06/2003) - Determinazione per l'anno 2003 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Lettera Circolare MAP 55358 del 25/07/2003 - Diritto annuale per le imprese in trasformazione di natura giuridica e di imprese con esercizio prolungato;
- D.L. 24/06/2003 n. 143 convertita in Legge n. 212 del 01/08/2003 - Differimento scadenza diritto annuale 2003 al 31/10/2003;
- Circolare MAP 3567/C del 16/10/2003 - Applicazione del principio del ravvedimento operoso al mancato versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio (art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472);
- Circolare MAP 3568/C del 24/11/2003 - Chiari menti in merito all'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 (ravvedimento operoso);
- Circolare MAP 3569/C del 29/12/2003 - Diritto annuale per le imprese che si iscrivono al Registro Imprese dal 01/01/04;
- Lettera Circolare MAP n. 546959 del 30/01/2004 - Casi particolari riguardanti il versamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio: esonero dal versamento da parte delle imprese in stato di amministrazione straordinaria; unità locali, inizio attività e diritto annuale;
- D.M. 05/03/2004 (G.U. n. 75 del 30/03/2004) - Determinazione per l'anno 2004 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- D.P.R. del 23/07/2004 n. 247 (G.U. n. 233 del 04/10/2004) – Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
- Decreto MAP n. 54 del 27/01/2005 – Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative);
- Circolare MAP n. 3583/C del 21/02/2005 - Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2005;
- D.M. 23/03/2005 (G.U. n. 82 del 09/04/2005) - Determinazione per l'anno 2005 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005, n. 54 – Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in riferimento al diritto annuale delle Camere di Commercio;
- Nota MAP n. 8929 del 30/09/2005 – Versamento del diritto annuale e certificazioni rilasciate dal registro delle imprese (art. 24, comma 35, della Legge finanziaria n. 449 del 27/12/1997): precisazioni in merito al blocco del-

la certificazione;

- Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Foggia (approvato con deliberazione n. 18 del 17 ottobre 2005 e come modificato dalla deliberazione n. 12 del 27 ottobre 2008);
- Circolare MAP n. 3594/C del 13/12/2005 – Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2006;
- D.M. 28 marzo 2006 (G.U. n. 106 del 09/05/2006) - Determinazione per l'anno 2006 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Comunicato stampa del 14/06/2006 dell'Agenzia delle Entrate ("I versamenti telematici con F24 obbligatori per i titolari di partita Iva");
- Art. 37, comma 48, del D.L. 223 del 04/07/2006 (utilizzo di modalità telematiche per versamenti fiscali e previdenziali);
- Circolare MAP n. 3605/C del 10/01/2007 – Applicazione del diritto annuale alle imprese che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 01/01/2007;
- Decreto 23/03/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Determinazione per l'anno 2007 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Decreto 14-06-2007 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 9 luglio 2007 (senza alcuna maggiorazione) e al 08 agosto 2007 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore";
- Decreto 01/02/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - Determinazione per l'anno 2008 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146515 dell'11/04/2008 inerente l'individuazione dei righi del mod. IRAP 2008;
- D.P.C.M. 29-07-2008. Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2008;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 62417 del 30/12/2008 inerente la non applicabilità della modifica disposta dal comma 5 dell'art. 16 del D.L. 29/11/2008 n. 185 alle misure stabilite dal regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18/2005, per ultimo modificato con deliberazione n. 12/2008;
- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009 inerente l'individuazione dei righi del mod. IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del diritto annuale 2009;
- Decreto 30/04/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 114 del 19-05-2009) - Determinazione per l'anno 2009 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Decreto 04-06-2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 6 luglio 2009 (senza alcuna maggiorazione) e al 05 agosto 2009 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore" (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0055600 del 16/06/2009);
- Legge 23-07-2009 n. 99 (diritto annuale 2009 per le imprese esercenti attività di distribuzione carburanti);
- D.P.C.M. 24-07-2009. Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2009;
- Decreto 04/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15/12/2009) – Modifica del saggio di interesse legale;
- Decreto 22/12/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato sulla G.U. n. 024 del 30-10-2010) - Determinazione per l'anno 2010 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 – Modifiche apportate all'art. 18 della Legge n. 590/1993;
- Decreto 10-06-2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri - Proroga al 06-07-2010 (senza alcuna maggiorazione) e al 05-08-2010 (maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento) dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che "esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore" (Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 77133 del 26/06/2010);
- D.P.C.M. 2-07-2010. Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2010;
- Decreto 07-12-2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n. 202 del 15-12-2010). Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0201046 del 30-12-2010. Misura del diritto annuale 2011 dovuto dalle imprese iscritte in corso d'anno;
- Decreto 21/04/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 127 del 03-06-2011) - Determinazione per l'anno 2011 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;
- D.P.C.M. 12-05-2011 – Differimento per l'anno 2011 dei termini di pagamento del diritto annuale al 06-07-2011 limitatamente alle imprese individuali e alle imprese soggette agli studi di settore. Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2011;
- Circolare n. 0103161 del 30-05-2011 – Precisazioni in merito al differimento per l'anno 2011 dei termini di pagamento del diritto annuale;
- Decreto 17-12-2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n. 291 del 15-12-2011). Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
- Decreto 12-12-2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 13-12-2013). Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- Nota n. 255658 del 27/12/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico - Determinazione per l'anno 2012 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio;

- Nota n. 026118 del 21/12/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico – Determinazione per l'anno 2013 delle misure del diritto annuale dovute dalle imprese alle Camere di Commercio;
- Nota n. 0201237 del 05/12/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico - Determinazione per l'anno 2014 delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.

10 Comunicato alle imprese

ATTENZIONE AI BOLLETTINI POSTALI INGANNEVOLI

Ci viene continuamente segnalato che alle imprese di questa provincia pervengono richieste di pagamento – da effettuarsi mediante bollettini di c/c postale – per l’inserimento in “Repertori generali” o “Elenchi generali del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura”.

Al fine di evitare possibili equivoci, riteniamo opportuno precisare che:

- tali richieste non sono in alcun modo riconducibili alla “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura”;
- l’adesione ai suddetti “repertori” e/o “elenchi” è meramente facoltativa e non discendono da obblighi di legge.

Si ricorda, infine, che il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio avviene unicamente attraverso il modello unificato F24 (solo al momento della prima iscrizione il pagamento può essere assolto con versamento sul c/c postale n. 11615713).

11 Aiuto immediato

Contattando l’ufficio Diritto Annuale al numero 0881797242 (Sig.a Chionchio) è possibile ottenere risposte immediate circa il calcolo del diritto dovuto, sanzioni ed interessi compresi.

Occorre tener presente che risposte più approfondite potranno richiedere la conoscenza di taluni dati, quali il codice fiscale e - per le imprese iscritte nella sezione ordinaria - l’ammontare del fatturato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Tali informazioni potranno essere richieste anche a mezzo fax (0881797314) o posta elettronica (diritto.annuale@fg.camcom.it).

Si precisa che l’indirizzo di posta elettronica ufficiale della Camera è il seguente:

cciaa@fg.legalmail.camcom.it

12 Modulistica

Di seguito vengono riportati n. 7 modelli da utilizzare in caso di:

- Richiesta di sgravio – **MODELLO 001**
- Richiesta di rimborso (diritto annuale) – **MODELLO 002**
- Richiesta di verifica della situazione debitoria (sblocco della certificazione) – **MODELLO 003**
- Richiesta di rateazione – **MODELLO 004**
- Richiesta di rimborso (diritti di segreteria) – **MODELLO 005**
- Domanda di rettifica inerente i dati inseriti in archivio SDAN - **MODELLO 006**
- Pagamento non F24 degli importi del diritto annuale non ancora iscritti a ruolo o erroneamente iscritti a ruolo - **MODELLO 007**

Tali richieste, oltre che per posta terrestre, possono essere avanzate per fax (0881797314) o per posta elettronica al seguente indirizzo ufficiale della Camera:

cciaa@fg.legalmail.camcom.it



Modello 001 - Sgravio

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: DOMANDA DI SGRAVIO TELEMATICO.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA

C H I E D E

lo sgravio **totale** **parziale**

delle cartelle esattoriali che si allegano in copia, notificate per l'omesso / tardivo / tardato / incompleto pagamento del diritto annuale relativo alle seguenti annualità:

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

per la seguente motivazione:
.....
.....

C H I E D E

altresì, che le notizie al riguardo gli vengano fornite:

al numero di fax

all'indirizzo di posta elettronica

all'indirizzo di posta ordinaria sopra indicato.

Data

Firma



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: DOMANDA DI RIMBORSO (DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO)

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

C H I E D E

il rimborso del diritto annuale per un importo di €, corrisposto con

mod. F24 **bollettino di c/c** **alla cassa dell'ente** **altro**

relativo all'anno di contribuzione, per la seguente motivazione:

Dichiaro (in caso di pagamento con mod. F24) di essere stato impossibilitato ad utilizzare i citati importi a credito per compensare – nei termini stabiliti - debiti verso altre amministrazioni, comprese altre Camere di Commercio.

Dichiaro di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge finanziaria 488/1999 (termini di presentazione della domanda di rimborso: 24 mesi dalla data di versamento) e di quanto sancito dalla determinazione camerale 114/2003, che subordina la concessione del rimborso alla regolarizzazione contabile del diritto riferito ad anni diversi.

Il sottoscritto chiede, altresì, che il rimborso venga effettuato mediante:

assegno circolare da inviare all'indirizzo sopra indicato

accredito su c/c bancario intestato all'impresa sopra indicata, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Istituto di credito **Codice IBAN**

Data

Firma

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO:

- il modulo deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante (firma semplice);
- si deve allegare la fotocopia (semplice) di un documento di riconoscimento;
- si deve allegare l'originale del mod. F24 (o del bollettino o della quietanza della società del servizio di riscossione), che resterà alla Camera; nei casi di pagamento doppio, deve essere presentato per visione anche l'originale dell'altro versamento.



**Modello 003 - Verifica
situazione debitoria**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: VERIFICA SITUAZIONE DEBITORIA.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA,

C H I E D E

La verifica della situazione debitoria riferita:

all'anno precedente, unicamente ai fini dello sblocco della certificazione

agli anni precedenti, ai fini della regolarizzazione contabile degli importi dovuti dall'impresa

C H I E D E

altresì, che il prospetto di risposta venga inviato:

al numero di fax

all'indirizzo di posta elettronica

Data

Firma

Si ritiene opportuno segnalare che i pagamenti del diritto annuale effettuati telematicamente o mediante mod. F24 sono attribuiti alla Camera di Commercio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, attualmente entro 12 giorni dalla data di versamento. Ne consegue che eventuali certificazioni da parte del Registro delle Imprese potranno essere rilasciate – mediante TELEMACO o comunque a distanza – unicamente dopo tale termine. In caso di urgenza potranno essere rilasciate solo dagli sportelli della sede camerale previa presentazione della ricevuta di pagamento.



(1) **SPETT. EQUITALIA S.P.A.**

VIA

CAP _____ CITTA' _____

OGGETTO: DOMANDA DI RATEAZIONE.

Il sottoscritto

nato a il

e residente in

alla via n. CAP

codice fiscale, tel.

C H I E D E

la rateazione in n. rate mensili delle seguenti cartelle esattoriali (che si allegano in copia) in quanto, temporaneamente, le condizioni economiche non consentono il pagamento in un'unica soluzione delle somme iscritte a ruolo:

- ف cartella n. notificata in data
- ف cartella n. notificata in data
- ف cartella n. notificata in data

C H I E D E

altresi, che le notizie al riguardo gli vengano fornite:

- ف al numero di fax
- ف all'indirizzo di posta elettronica
- ف all'indirizzo di posta ordinaria sopra indicato.

Data Firma

(1) Gli artt. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del d.lgs. n. 46/1999, come modificati rispettivamente dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, hanno attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 235, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002), dalle agenzie istituite dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. Salvo diversa determinazione, l'ambito di applicazione delle predette disposizioni si estende anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo.



ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA.

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare e/o legale rappresentante della seguente IMPRESA/SOCIETA': _____

_____, N. Iscrizione C.C.I.A.A. (N. REA _____),

DOMICILIO FISCALE o SEDE LEGALE: Via _____ N. _____ C.A.P. _____

Città _____ (Prov. _____) Via - Ubicazione (nel caso in cui non corrisponde al domicilio fiscale):

Telefono _____, Codice fiscale o Partita IVA: _____

CHIEDE IL RIMBORSO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

(barrare l'Ufficio al quale sono stati versati i diritti):

Registro Imprese Protesti Commissione Provinciale Artigianato Altro _____

per un importo di € _____, per le seguenti motivazioni: _____

Si allegano i relativi documenti giustificativi:

DATA: _____

FIRMA: _____

ISTRUZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO:

- il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, compreso il recapito telefonico (al fine di velocizzare l'iter del rimborso nel caso in cui si dovessero rendere necessari dei chiarimenti);
- deve essere firmato dal titolare o dal legale rappresentante (firma semplice);
- si deve allegare la fotocopia (semplice) di un documento di riconoscimento;
- si devono allegare l'attestazione e la ricevuta in originale del bollettino di c/c (in caso di rimborso totale).
- si deve allegare la fotocopia della ricevuta del bollettino di c/c (in caso di rimborso parziale).



Modello 006 (Varie)

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 F O G G I A

OGGETTO: DOMANDA DI RETTIFICA INERENTE I DATI INSERITI IN ARCHIVIO SDAN.

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP
codice fiscale, tel.
in qualità di titolare legale rappresentante erede curatore fallimentare
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA

C H I E D E

l'inserimento in archivio SDAN del seguente indirizzo alternativo: _____

inibizione del pagamento del diritto annuale riferito alle seguenti annualità: _____

altro: _____

C H I E D E

altresì, che le notizie al riguardo gli vengano fornite:

all'indirizzo di posta ordinaria sopra indicato al numero di fax

per le vie brevi all'indirizzo di posta elettronica

Data

Firma



**Modello 007 - Pagamenti non F24
Importi non ancora iscritti a ruolo
o erroneamente iscritti a ruolo**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA
UFFICIO DIRITTO ANNUALE
VIA DANTE, 27

71121 FOGGIA

**OGGETTO: PAGAMENTO NON F24 DEGLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE NON ANCORA ISCRITTI A RUOLO
O ERRONEAMENTE ISCRITTI A RUOLO.**

Il sottoscritto
nato a il
e residente in
alla via n. CAP
codice fiscale, tel.
in qualità di **titolare** **legale rappresentante** **erede** **curatore fallimentare**
 delegato / incaricato dell'impresa, iscritta al n. REA

COMUNICA

di aver effettuato alla cassa dell'ente il pagamento del diritto annuale riferito alle seguenti annualità:

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

in conformità alle indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio e come da prospetto allegato.

Data

Firma